

Rassegna del 23/03/2015

<i>GIOCHI EUROPEI 2015</i>	Messaggero	63 Baku prepara le altre olimpiadi	<i>Nicoliello Mario</i>	1
<i>SPORT E FISCO</i>	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	29 Deduzioni e sponsor, come prevenire i rilievi - Sponsor, così la deduzione è sicura	<i>Cerofolini Mario - Pegorin Lorenzo</i>	3
<i>SPORT E FISCO</i>	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	29 Sport dilettantistico: sgravio garantito fino a 200mila euro	<i>Ma.Cer. - Lo.Pe.</i>	5

BAKU PREPARA LE ALTRE OLIMPIADI

► Nemmeno la festa per il nuovo anno ferma in Azerbaigian ► Circa seimila atleti si daranno battaglia nelle mega-strutture i preparativi per i Giochi Europei, al debutto il 12 giugno di un Paese che usa lo sport per crescere e già sogna i 5 cerchi

TIRO, TENNISTAVOLO E TRIATHLON IN GARA PER I PASS PER RIO: È QUESTA LA STRADA PER FARE CRESCERE LA MANIFESTAZIONE L'EVENTO

BAKU Sulla spiaggia in riva al Caspio una ciurma di ragazzini sfida le fiamme saltando sopra un falò. Qualche metro più in là una grossa tavola è imbandita con frutta secca e dolci. La notte del Novruz è giunta. A Baku ci si riversa in strada per celebrare, con l'arrivo della primavera, l'inizio del nuovo anno. La festa non interrompe il continuo andirivieni di operai dal cantiere limitrofo alla piazza gioiosa. Oltre le transenne si lavora alacremente per ultimare gli impianti che dal 12 al 28 giugno saranno il teatro della prima edizione dei Giochi Europei. In un calendario fitto di eventi arriva una nuova rassegna, il mega-evento continentale che mancava all'appello.

BIG E JUNIORES

Saranno venti gli sport in programma, anche se l'atletica sarà presente solo con la terza lega della Coppa Europa a squadre, e il nuoto vedrà in vasca gli juniores. Curiosità per il beach soccer e il basket 3x3, così come per la presenza di ginnastica aerobica e acrobatica, ma anche di karate e sambo, esclusi dal programma olimpico. Le uniche discipline

che assegneranno il pass diretto per Rio saranno triathlon, tiro e tennistavolo. Il judo sarà invece l'unico sport ad assegnare i titoli europei assoluti. Qui saranno in gara i più forti, nelle altre competizioni la partecipazione sarà da valutare. Per il futuro (la città favorita per il 2019 sembrerebbe Rotterdam) le linee da seguire potrebbero essere due: accentrare nei Giochi Europei le qualificazioni per l'Olimpiade o assegnare nella rassegna i titoli continentali delle singole federazioni.

I NUMERI

Saranno seimila (di cui circa trecento italiani) gli atleti in gara a Baku, i quali alloggeranno in appartamenti spaziosissimi: 190 metri quadrati (più del doppio rispetto a Londra 2012) con 3 o 4 camere doppie, altrettanti bagni, salotto e terrazza. Camminando a piedi gli atleti raggiungeranno lo stadio Nazionale per la cerimonia d'apertura. Uno show con più di 4mila figuranti che hanno già cominciato le prove. Ragion per cui nessun giornalista può entrare nell'impianto. Intanto le ruspe spostano terra, mentre i giardinieri piantano alberelli sulla battigia del lago Boyukshor, un bacino inquinato dagli scarichi aziendali, di recente bonificato in vista dei Giochi. Nell'area del villaggio - sorta in periferia sulla strada che conduce all'aeroporto - c'è anche il palazzetto della ginnastica, mentre il resto degli impianti è in centro. Nel parco principale, oltre allo stadio del nuoto (struttura perma-

nente da seimila posti), sono sorte tre strutture temporanee per pallanuoto, beach volley, beach soccer e basket 3x3. La Crystal Hall - edificio costruito nel 2012 per ospitare l'Eurovision song contest - ospiterà pallavolo, scherma, karate e taekwondo, mentre lo stadio del calcio - intitolato a Tofiq Bahramov, il guardalinee che convalidò il gol di Hurst nella finale del Mondiale di calcio del 1966 - accoglierà il tiro con l'arco. La struttura non è paragonabile con il nuovo stadio Nazionale: un'arena da 66mila posti col tetto bianco che di notte diventa rosso. Gli addetti ai lavori lo chiamano già stadio Olimpico, dando per scontato che prima o poi il fuoco di Olympia brillerà a queste latitudini. A proposito di Olimpiade, la maggior parte dei manager stranieri che lavorano nel comitato organizzatore sono reduci da Londra 2012. Inglese è anche il responsabile operativo della rassegna, Simon Clegg, cui è stato affidato un budget di 950 milioni di manat (quasi 850 milioni di euro), cifra che riguarda solo la gestione operativa: le infrastrutture sono escluse, perché a carico dei bilanci ministeriali. Qui il concetto di spending review non esiste. Così dal nulla spuntano grattacieli e hotel di lusso, che stridono fortemente con le piccole abitazioni dei quartieri poveri. Nei quali la gente vestita con abiti tradizionali festeggia il nuovo anno. A loro dei Giochi Europei non interessa.

Mario Nicolliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La novità

L'anno prossimo arriva anche la Formula Uno

BAKU Quando cala il buio i lavori nei cantieri proseguono incessanti. Sulla riva del grande lago gli operai stanno concludendo il parco dei Giochi Europei, mentre più a Nord, poco oltre le mura della città vecchia, si procede ad asfaltare un lungo rettilineo. Non una nuova tangenziale, bensì un pezzo del circuito cittadino di Baku, il tracciato che il prossimo anno accoglierà i bolidi della Formula Uno. I soldi derivanti dal petrolio hanno convinto infatti Bernie Ecclestone a portare qui il Gran Premio d'Europa. L'evento motoristico simbolo del vecchio continente - nel recente passato ospitato al Nuerburgring, poi a Valencia - traslocherà quindi, dopo tre anni di assenza, all'estremo confine europeo. Una tessera in più nel mosaico sportivo di una città che ha scelto lo sport come veicolo pubblicitario: Giochi europei quest'estate, F1 e Olimpiadi degli scacchi il prossimo anno, Giochi islamici nel 2017, quattro partite dell'Europeo di calcio itinerante nel 2020. Il sogno, non tanto nascosto, sono i Giochi olimpici. Già nel 2024? Per ora il Governo non si sbilancia: «Decideremo a settembre», dice Azad Rahimov, ministro dello sport. L'impressione è che la scelta dipenderà dall'esito dei Giochi Europei. Il prossimo giugno anche gli occhi del comitato di Roma 2024 dovranno essere rivolti su questo lembo di terra affacciato sul Mar Caspio.

m.nic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REDDITO D'IMPRESA
 Deduzioni
 e sponsor,
 come prevenire
 i rilievi

Cerofolini e Pegorin • pagina 29

Reddito d'impresa. Il trattamento in bilancio e la documentazione necessaria per blindare il costo da possibili contestazioni

Sponsor, così la deduzione è sicura

Contratto, fattura e relazione finale provano l'inerenza della spesa rispetto all'attività

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

■ Spese di pubblicità e sponsorizzazione a caccia della documentazione in vista della chiusura dei bilanci. Le frequenti contestazioni sulla deducibilità di queste tipologie di costi impongono un'adeguata cura nell'assistenza dei rendiconti di fine anno e nella raccolta della documentazione a supporto della spesa sostenuta, al fine di evitare spiacevoli sorprese nel futuro.

In bilancio

In linea generale le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono costi di periodo da imputare a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

La possibilità di procedere alla loro iscrizione in stato patrimoniale (voce B.I.2) è limitata a specifiche ipotesi (Oic 24), peraltro residuali nella prassi operativa: si tratta per lo più di situazioni legate ad eventi promozionali non ricorrenti quali ad esempio il lancio di un nuovo prodotto o l'avvio di una nuova attività produttiva per i quali l'impresa ha la ragionevole certezza di importanti e duraturi futuri ritorni economici.

In dichiarazione

Per quanto attiene la deduzione in dichiarazione dei redditi, è previsto che tali costi possano essere dedotti nell'esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (a scelta del contribuente, in base all'articolo 108, comma 2, del Tuir).

In sede di chiusura dei bilanci, va attentamente valutata anche la competenza di queste spese. Sotto questo profilo grande attenzione deve essere posta al contratto, in particolare nelle ipotesi di sponsorizzazioni legate a eventi o manifestazioni (ad

esempio la stagione sportiva) che si svolgono a cavallo di due diverse annualità. In questa ipotesi la ripartizione del costo dovrà avvenire rinviano parte della spesa all'esercizio futuro; in caso contrario la deducibilità potrà essere ricondotta a una sola annualità.

Il contratto

Il fisco, in fase di controllo, spesso contesta la deducibilità di questa tipologia di spesa individuando la mancata inerenza e l'antieconomicità dell'operazione, arrivando nei casi limite anche a mettere in dubbio l'esistenza della stessa o la sua sovrattestazione (condotte, peraltro, penalmente rilevanti). A tal fine è necessario fin dalla chiusura del bilancio, reperire la documentazione che attesti l'effettività del servizio reso.

È fondamentale partire dalla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale dettagliare minuziosamente l'attività dello sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi. Inoltre, è consigliabile evidenziare fra le premesse del contratto anche le ragioni commerciali (ritorno d'immagine, fattore territoriale, presenza di clienti/fornitori), che hanno indotto l'impresa a effettuare la sponsorizzazione. Vanno evitate descrizioni generiche.

I documenti

Allo stesso modo sarà opportuno che la fattura emessa a comprova del costo sostenuto contenga un esplicito richiamo allo stesso contratto.

A posteriori bisognerà rintracciare anche la documentazione a supporto del costo sostenuto (inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, stri-

scioni sul campo sportivo, passaggi televisivi, abbinamenti sull'abbigliamento sportivo, e così via) e ricondurla esattamente alle prestazioni identificate nel contratto originario. In questo senso sarebbe utile ottenere, a chiusura dell'attività di sponsorizzazione, una relazione scritta da parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l'intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.

Gli elementi rilevanti

In caso di accertamento sarà fondamentale dimostrare la congruità della spesa sostenuta in relazione alle prestazioni svolte. A tal fine possono diventare elementi rilevanti anche la durata del contratto (intero anno solare o completa stagione sportiva), la ripetitività delle azioni svolte (in occasione di una pluralità di eventi) o ancora la presenza di tariffari dell'associazione legati ai specifici eventi sponsorizzabili, in linea con quelli di mercato. Meno contestabile, infine, la sponsorizzazione (si veda l'articolo in pagina) fornita da associazioni sportive iscritte al Coni per effetto di quanto statuito dall'articolo 90, legge 289/2002.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Documenti e sentenze citate
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com



La check-list del contribuente

1	<p>In bilancio: la corretta imputazione Le spese di pubblicità/sponsorizzazione sono costi di periodo, da imputare a conto economico nell'esercizio di sostenimento. Secondo il principio contabile Oic 24,</p>	<p>possono essere iscritte a stato patrimoniale (B.I.2) solo se vengono sostenute in relazione ad altri costi di impianto e ampliamento (es. avvio di un nuovo prodotto o nuova attività) e c'è l'aspettativa di un ritorno</p>
2	<p>In dichiarazione: attenti alla competenza Le spese sono deducibili - a scelta del contribuente - nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro</p>	<p>successivi (articolo 108, comma 2, del Tuir). In caso di sponsorizzazioni che fanno riferimento alla stagione sportiva, il costo deve essere riscattato in ragione del tempo, fra i due esercizi di competenza</p>
3	<p>La carente documentazione: il contratto Spesso i verificatori eccepiscono a carico del soggetto che ha erogato la sponsorizzazione la carente documentazione a supporto del costo sostenuto. È buona regola, dunque,</p>	<p>allegare alla fattura un contratto a prestazioni corrispettive comprovante l'esistenza di un rapporto sinallagmatico nel quale vengano ben identificati gli obblighi delle parti (Rm 17 giugno 1992, n. 9/204)</p>
4	<p>L'inerenza «qualitativa» Per evitare che la spesa sia qualificata come erogazione liberale, va dimostrata l'effettività del servizio reso. È bene che lo sponsor acquisisca la documentazione della</p>	<p>prestazione (foto, depliant, video). Tocca al contribuente provare che il costo è inerente, cioè connesso all'attività d'impresa in senso ampio, e non legato a un componente specifico di reddito (Cassazione 14252/2014)</p>
5	<p>Antieconomicità e inerenza «quantitativa» Spesso l'Agenzia contesta l'inerenza del costo sotto il profilo quantitativo (congruità della spesa rispetto al volume d'affari). Va preconstituita fin dal sostenimento della</p>	<p>spesa la prova della ragionevolezza del costo (numero di prestazioni, tipo di pubblicità). Le sponsorizzazioni sotto i 200mila euro ad associazioni sportive iscritte al Coni sono inerenti per legge</p>
6	<p>Art bonus: DL 83/2014 È un credito d'imposta pari al 65% riconosciuto (anni 2014-15) in favore di persone fisiche e giuridiche, in deroga alla deducibilità del costo ex articolo 100, comma 2, lettera f) e g) del Tuir,</p>	<p>per favorire le erogazioni liberali a sostegno di cultura e spettacolo. Per scongiurare la riqualificazione del bonus quale spesa di pubblicità-rappresentanza va evitata la pattuizione di qualsiasi controprestazione</p>

L'eccezione. Beneficiari iscritti al Coni

Sport dilettantistico: sgravio garantito fino a 200mila euro

■ Spese di sponsorizzazione deducibili fino a 200mila euro annui con prova semplificata se sostenute nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd). È quanto stabilito dall'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che introduce una presunzione legale assoluta di integrale deducibilità del corrispettivo in denaro (o in natura) destinato a:

- società, associazioni sportive dilettantistiche;
- fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
- associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.

Per il soggetto erogante queste somme sono qualificabili come spese di pubblicità, in presenza di due condizioni:

❶ i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

❷ a fronte del corrispettivo versato deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Secondo l'agenzia delle Entrate (circolare 21/E/2003, paragrafo 8) il soggetto che paga questo tipo di somme a società e Asd nel limite di 200mila euro può beneficiare dell'integrale deducibilità prevista dall'articolo 108, comma 2, primo periodo, del Tuir per le spese di pubblicità e propaganda. In questo senso è sempre opportuno che il soggetto erogante verifichi l'iscrizione all'apposito registro del Coni da parte della Asd.

Per le sponsorizzazioni oltre i 200mila euro la deducibilità dell'eccezione, in base alla risolu-

zione 57/E/2010, è prevista solamente se vengono soddisfatti i principi generali stabiliti dal Tuir all'articolo 109, cioè competenza, certezza e oggettiva determinabilità del costo, nonché l'inerenza della spesa rispetto ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

La giurisprudenza di merito (Ctp Pisa 423/1/14) chiamata a decidere sulla questione ha ritenuto che la norma introduca una presunzione assoluta di inerenza del costo. Da questo deriverebbe l'integrale deducibilità per il solo fatto che il contratto di pubblicità non è stato stipulato con una «normale impresa di pubblicità», ma con un'associazione sportiva dilettantistica. Ciò, comunque, sempre nei limiti di spesa individuati e a condizione che la somma sia stata destinata a promuovere l'immagine del soggetto e che sia stata riscontrata un'attività del beneficiario in tal senso.

In questa direzione si sono allineate anche la Ctp Pisa 94/1/15, Ctp Mantova 114/1/13, Ctp Reggio Emilia 116/4/2012 e la Ctr Marche 94/2011. Il principio generale che traspare è sempre lo stesso: in presenza delle condizioni generali previste, l'inerenza sull'eventuale sproporzione fra l'entità della spesa sostenuta e la controprestazione ricevuta non può essere messa in discussione poiché la norma, stabilendo un ammontare in cifra fissa, ha palesemente inteso agevolare il finanziamento di società sportive dilettantistiche, garantendo in capo all'erogante la piena deducibilità del costo sostenuto.

Ma.Cer
Lo.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

